

Legislazione straniera sull'immigrazione.

STATI UNITI.

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO SULL'IMMIGRAZIONE.

Gli articoli 12 e 13 del Regolamento sull'immigrazione, 1° maggio 1917, vennero modificati mediante le seguenti aggiunte:

Art. 12, dopo la suddivisione 7^a:

e) Ogni straniero, che entri nel territorio degli Stati Uniti, dichiarando esplicitamente di rimanervi solo per un temporaneo periodo di tempo, e che, in base a tale sua dichiarazione, non viene sottoposto dall'Ispettore d'Immigrazione all'esame minuto cui devono sottostare gli stranieri, che dichiarino d'avere intenzione di fissarsi stabilmente nel territorio confederale, dovrà, qualora egli in seguito si decida a prendere pur esso fissa dimora negli Stati Uniti, a render nota tale sua intenzione al Commissario d'Immigrazione in Montreal, Canada, qualora egli varchi la frontiera in qualunque punto ad est della linea del confine orientale dello Stato di Montana, od al Commissario d'Immigrazione in Seattle, Wash, se egli varchi la frontiera in qualunque punto ad ovest dello stesso confine orientale del Montana, dichiarando pure il tempo e la località in cui egli effettuerà il transito suddetto, e dovrà al riguardo presentarsi personalmente per l'esame all'Ispettore d'immigrazione più prossimo. Qualora lo straniero ometta di fare la dichiarazione suaccennata, o di presentarsi per l'esame presso l'Ispettore, sarà ritenuto come residente illegalmente negli Stati Uniti, e potrà essere deportato in forza dell'art. 19 della legge sull'immigrazione e dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 13 dopo la suddivisione 2^a:

e) Ogni straniero, che entri nel territorio degli Stati Uniti, dichiarando esplicitamente di rimanervi solo per un temporaneo

periodo di tempo, e che, in base a tale sua dichiarazione, non viene sottoposto dall'Ispettore d'Immigrazione, all'esame minuto cui devono sottostare gli stranieri che dichiarino d'aver intenzione di fissarsi stabilmente nel territorio confederale, dovrà, qualora egli in seguito si decida a prendere pur esso fissa dimora negli Stati Uniti; a render nota tale sua intenzione all'Ispettore Capo d'Immigrazione in El Paso, Tex, dichiarando il tempo e la località in cui egli effettuerà il transito del confine, e dovrà al riguardo presentarsi personalmente per l'esame all'Ispettore d'Immigrazione più prossimo. Qualora lo straniero ometta di fare la dichiarazione suaccennata, o di presentarsi per l'esame presso l'Ispettore, sarà ritenuto come residente illegalmente negli Stati Uniti e potrà essere deportato in forza dell'art. 19 della legge sull'immigrazione e dell'art. 22 del presente regolamento.
